



# *Al Prefetto di Catanzaro*

*Rappresentante dello Stato*

*per i rapporti con il sistema delle autonomie*

VISTI gli articoli 1, 2 e 3 della legge 17 febbraio 1968, nr. 108, recante “Norme per la elezione dei Consigli Regionali delle Regioni a Statuto normale”;

VISTA la legge 23 febbraio 1995, nr. 43, recante “Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario”;

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999 nr. 1, recante “Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni”;

VISTA la legge 5 giugno 2003, nr. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, nr. 5”;

VISTO l'art 14, “Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali”, del D.L. 13.8.2021, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, nr. 148;

VISTA la legge regionale 19 ottobre 2004, nr. 25 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 15, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale nr. 18 del 10 settembre 2014;

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2005, nr. 1, recante “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale”;

VISTA la legge regionale nr. 8 del 6 giugno 2014, concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, nr. 1”, recante “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale”;

VISTA la legge regionale nr. 19 del 12 settembre 2014, concernente: “Modifica alla legge regionale 7 febbraio 2005, nr. 1”, recante “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 bis della legge regionale 7 febbraio 2005, nr. 1 “Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentito il Presidente del Consiglio Regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro”;



# *Al Prefetto di Catanzaro*

*Rappresentante dello Stato*

*per i rapporti con il sistema delle autonomie*

VISTO il decreto del Vice Presidente della Giunta Regionale della Calabria, nr. 1, emanato in data 9 agosto 2025, con cui ai sensi dell'art. 1 bis della legge regionale nr. 1 del 2005 e s.m.i. **sono indette le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Calabria per i giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025;**

RITENUTO, pertanto, di procedere alla adozione del provvedimento di determinazione dei seggi del Consiglio Regionale della Calabria e dell'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni elettorali ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 106/1968 e dell'art. 10 lett. F) della legge n. 131/2003 in conseguenza della convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale della Calabria, prevista per i giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della legge regionale 7 febbraio 2005, nr. 1, così come integrata dalla legge regionale nr. 8 del 2014, il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni regionali denominate nord, centro e sud;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 1 comma 2 ter, della suindicata legge regionale nr. 1/2005, la circoscrizione nord comprende i comuni dell'attuale provincia di Cosenza, la circoscrizione centro comprende i comuni delle attuali province di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia e la circoscrizione sud comprende i comuni dell'attuale provincia di Reggio Calabria;

PRESO ATTO che, in assenza di specifica disposizione regionale al riguardo, per effetto di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 della legge 17 febbraio 1968 nr. 108 e dell'art. 10, lettera F) della legge 5 giugno 2003, nr. 131, la determinazione dei seggi del Consiglio Regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Prefetto del capoluogo di regione in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi;

VISTO il D.P.R. del 20 gennaio 2023, pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, con il quale sono stati resi noti i dati della popolazione legale della Repubblica sulla base del censimento al 31 dicembre 2021;

## **DECRETA**

Il Consiglio Regionale della Calabria è composto di numero 30 (trenta) membri.



# *Al Prefetto di Catanzaro*

*Rappresentante dello Stato*

*per i rapporti con il sistema delle autonomie*

In attuazione dell'art. 1, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1995, nr. 43, così come integrato dalla legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 s.m.i., 24 (ventiquattro) dei predetti seggi sono assegnati alle circoscrizioni della Regione per come indicato nella seguente tabella:

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2021	QUOZIENTE 77.311		
		QUOZIENTI INTERI	RESTI	SEGGI
NORD	674.543	8	56.055 (*)	9
CENTRO	658.784	8	40.296	8
SUD	522.127	6	58.261 (*)	7
TOTALE	1.855.454	22		24

N.B. sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un seggio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 17 febbraio 1968 nr. 108, il presente decreto verrà notificato al Vice Presidente della Giunta Regionale e comunicato ai sindaci della Regione tramite le Prefetture – UTG della Regione Calabria.

Il presente decreto verrà comunicato, altresì, al Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro per i successivi adempimenti.

Catanzaro, 9 agosto 2025

Il Rappresentante dello Stato  
Prefetto  
Castrese De Rosa